

Delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 11/03/2024

LIMITE MINIMO DI FREQUENZA E DEROGHE

VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 5 del dlgs 62/2017 che prevede:

“1. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun anno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, nel caso sin cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.”

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA QUANTO SEGUE

Si considerano assenze che rientrano nelle deroghe di cui all’articolo 5 comma 2 del dlgs 62/2017 le seguenti fattispecie:

- assenze, adeguatamente documentate, dovute a gravi motivi di salute (patologie o terapie che impediscano la frequenza scolastica);
- terapie e/o cure programmate;
- visite specialistiche;
- lutto nella stretta cerchia familiare;
- gravi situazioni di disagio sociale e familiare note ai Servizi Sociali e/o alle autorità competenti;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Nel rispetto della normativa vigente e dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, il Consiglio di classe accertato il superamento del limite massimo di assenze consentito, se le assenze non rientrano nelle deroghe previste dal collegio docenti o se la frequenza effettuata non fornisce al Consiglio di classe elementi sufficienti per procedere alla valutazione, prende atto della non validità dell’anno scolastico e delibera la non ammissione dell’alunna/o alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.